

REGOLAMENTO (CEE) N. 3812 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi dei prodotti lattieri importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (**), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure provvisorie ed agli adattamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'integrazione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nella Comunità (*), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/90 (**), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa (*) prevede l'applicazione del suddetto meccanismo, dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, ai prodotti lattiero-caseari indicati nel suo allegato; che, inoltre, il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4026/89 (**), ha determinato, per l'insieme dei settori agricoli, le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che è opportuno adottarne le disposizioni specifiche per il latte e i prodotti lattiero-caseari in questione e consegnati al Portogallo;

considerando che è necessario prevedere per il 1991 massimali indicativi per le importazioni in Portogallo in pro-

venienza dalla Comunità dei Dieci, fissati tenuto conto di un bilancio e di un calendario di previsione; che, per ragioni pratiche di gestione, è necessario fissare tali massimali non per campagna di commercializzazione ma per anno di calendario; che è opportuno derogare alla disposizione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (***) e quella dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, per quanto concerne la domanda e il rilascio di titoli «MCS», la loro durata di validità, nonché l'importo delle garanzie differenziato per prodotto in modo da garantire il corretto funzionamento del regime;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85, il meccanismo complementare applicabile agli scambi istituito per le importazioni in provenienza dalla Comunità verso il Portogallo si applica automaticamente alle importazioni in provenienza dalla Spagna; che è opportuno tenerne conto per stabilire i massimali;

considerando che per l'esportazione di formaggi in Portogallo gli operatori comunitari devono rispettare alcune condizioni restrittive riguardanti, in particolare, il periodo in cui hanno esercitato l'attività di commerciante; che per il 1991 è opportuno derogare a tale condizione per permettere agli operatori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca di esportare formaggi in Portogallo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali indicativi sono fissati in allegato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.
2. Ai fini della fissazione e dell'applicazione dei massimali indicativi, la campagna di commercializzazione corrisponde all'anno di calendario.

Articolo 2

1. La quantità massima per la quale possono essere rilasciati trimestralmente titoli ammonta al 25 % delle quantità indicate nell'allegato.
2. Le domande di titolo «MCS» per i formaggi debbono indicare, per quantità, il tipo in questione.

(*) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(*) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(*) GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 24.

(*) GU n. L 368 del 27. 12. 1990, pag. 38.

(*) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(*) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(***) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.